PRISMI S.p.A.
con sede legale in Modena, Via Giovanni Dalton, n. 58
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena
Numero REA: MO-364187
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 14.229.664

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI PRISMI S.P.A. (IL "REGOLAMENTO")

DENOMINATO:

"PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili"
Codice ISIN IT0005152241

1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "*PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili*" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 9.898.000,00 (novemilioniottocentonovantottomila/00), è emesso, in una o più *tranche*, da PRISMI S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**PRISMI**") ed è costituito da massimo n. 9.898 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000,00 (quattromilioniottocentonovantotto/00) da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ., sulla base del rapporto che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'inizio del periodo di offerta (le "**Obbligazioni A**"); e (ii) n. 5.000 obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri (le "**Obbligazioni B**", e, congiuntamente alle Obbligazioni A, le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**").

1.2 Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie PRISMI di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni di Compendio PRISMI**"). Alla Data di Emissione del Prestito, le azioni ordinarie PRISMI, prive del valore nominale (le "**Azioni**"), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**EGM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

1.3 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000 (mille/00) per ciascuna Obbligazione (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").

1.4 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 1.000 (mille/00).

1.5 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 19 novembre 2015 (la "**Delibera**"), redatta dal Notaio Rolando Rosa, di Modena**. In data 16 novembre 2016, in data 8 aprile 2020 e in data 18 dicembre 2023 l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente, sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale dell'Emittente a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni (per maggiori informazioni www.prismi.net / sez. investor relations)**.

1.6 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.

1.7 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'"**Obbligazionista**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO

3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

4. PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

4.1 Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte a Milano (Italia) per l'esercizio della loro attività.

4.2 Le Obbligazioni B possono essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo Bancario successivo all'avvenuta iscrizione della Delibera nel competente Registro delle Imprese, e sino al 3 dicembre 2015 (incluso) (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B**") di cui si darà tempestiva comunicazione ai sensi del successivo articolo 21.2. Tenuto conto di quanto previsto dal successivo Paragrafo 4.4 (i) del Regolamento, i titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla Data di Emissione.

4.3 Le Obbligazioni A potranno essere sottoscritte nel periodo di sottoscrizione ("**Periodo di Opzione Obbligazioni A"**) che sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato agli azionisti in prossimità dell'inizio del Periodo di Opzione Obbligazioni A sul sito internet dell'Emittente. Nel medesimo termine saranno comunicate dal Consiglio di Amministrazione i termini e le condizioni di sottoscrizione delle Obbligazioni A.

4.4 Le eventuali Obbligazioni A non sottoscritte, rimaste inoptate a conclusione del Periodo di Opzione Obbligazioni A e per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione ex art. 2441, comma 3, cod. civ. e/o le Obbligazioni B eventualmente non sottoscritte nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B saranno offerte in sottoscrizione a terzi nel corso di periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta ("**Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo**"). Il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 2 Giorni Lavorativi dall'apertura dello stesso. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il numero complessivo delle Obbligazioni non sottoscritte sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 2 Giorni Lavorativi (come infra definiti) antecedenti l'inizio del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo.
Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

4.5 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del:

(i) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B;

(ii) Prezzo di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Opzione Obbligazioni A; e

(iii) Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo ("**Prezzodi Emissione Maggiorato**").

5. DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

5.1 Il Prestito ha una durata di 408 (quattrocentootto) mesi a decorrere dal 4 dicembre 2015 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento**") e sino al 6 dicembre 2049 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 12 del presente Regolamento.

5.2 Alla Data di Scadenza, le Obbligazioni non Convertite (come in seguito definite) saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 11.

5.3 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti.

6. INTERESSI

*Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo*.

6.1 A decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 4 giugno 2021, le Obbligazioni fruttano uninteresse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 5% (il "**Primo Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni. A decorrere dalla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 4 giugno 2021 (esclusa) e fino alla Data di Scadenza, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni pari all'andamento del parametro di riferimento corrispondente al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di un margine (c.d. spread), pari al 3%, con l'applicazione di un arrotondamento allo 0,05%, fermo restando un tasso minimo (c.d. floor) pari al 3% annuo (il "**Secondo Tasso di Interesse Nominale**" e congiuntamente al Primo Tasso di Interesse Nominale, il "**Tasso di Interesse Nominale**"). Per ciascuna cedola e relativo periodo di interesse, il parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi) sarà rilevato sul circuito Bloomberg ed in mancanza sul quotidiano "il Sole 24 Ore" dall'Agente di Calcolo il secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola. Entro la medesima data il Tasso di Interesse Nominale così calcolato sarà comunicato dall'Emittente.

6.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 4 giugno (escluso) (la "**Prima Data di Pagamento**") e sarà pari a Euro 25,00 (corrispondente a un tasso periodale del 2,5%) per singola Obbligazione. Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.

6.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000 (mille/00), per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

6.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

6.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

(i) dalla Data di Scadenza (inclusa);

(ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come infra definita); e

(iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (inclusa) ai sensi del successivo articolo 12 del presente Regolamento o dalla data del rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente (inclusa) ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

7. AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

7.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") e dell'agente per la conversione ("**Agente di Conversione**") sono svolte dall'Emittente. In caso di conferimento dell'incarico a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

7.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agirà in modo autonomo e con indipendenza

di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

8. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

*Per "**Periodo di Conversione**" si intende*

(i) a decorrere dal 1° luglio 2016 e sino alla Data di Scadenza ciascun periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio e tra il 1° luglio e il 31 luglio di ciascun anno nonché il periodo compreso tra 6 novembre 2049 e il 30 novembre 2049 ("**Periodo di Conversione a Scadenza**"):

(ii) e ciascun periodo di 10 Giorni di Borsa Aperta (il "**Periodo di Conversione Discrezionale"**) che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione sino al Termine del Periodo di Conversione a Scadenza, che dovrà essere comunicato dall'Emittente, ai sensi del Paragrafo 21.2, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.

Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'EGM è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

8.2 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio PRISMI (il "**Diritto di Conversione**") durante ciascuno dei Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento.

8.3 Durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.857,14 (duemilaottocentocinquantasette virgola quattordici) Azioni di Compendio PRISMI ogni n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il "**Rapporto di Conversione**"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 0,35 (zero virgola trentacinque) (il "**Prezzo di Conversione**"). Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione un numero non intero di Azioni di Compendio PRISMI, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio PRISMI arrotondato per difetto secondo il meccanismo previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

8.4 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, (la "**Domanda di Conversione**") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

8.5 L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione. Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

8.6 Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo Bancario, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.

8.7 Le Azioni di Compendio PRISMI da emettersi fino a un massimo di numero 27.280.000 azioni ordinarie PRISMI sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

8.8 Le Azioni di Compendio PRISMI attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'EGM e avranno godimento pari a quello delle Azioni negoziate nell'EGM, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

8.9 Eccezione fatta per le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi al Periodo di Conversione a Scadenza, che saranno messi a

disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data della Scadenza del Prestito, le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta di Conversione (ciascuna, una "**Data di Conversione**"). Con riferimento al Periodo di Conversione a Scadenza, le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto alla Data di Scadenza.

Le Richieste di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea della Società.

9. Frazioni

9.1 Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione (di cui all'articolo 8 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio PRISMI, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio PRISMI arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento.

10. Diritto degli obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale

10.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 21.2, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:

a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, o di warrant, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle Azioni in questione;

b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio PRISMI; e

c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

(i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e

(ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio PRISMI in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

10.2 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

10.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio PRISMI da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 21.2 seguente.

10.4 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio PRISMI ulteriori, l'Emittente porrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio PRISMI da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.

10.5 Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.

*Per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio PRISMI da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.*

10.6 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

10.7 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'EGM, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'EGM.

10.8 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

(i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;

(ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;

(iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant PRISMI 2012-2016", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 3 maggio 2012 e dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant PRISMI 2018-2021", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 8 febbraio 2017 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018;

(iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante stock option;

(v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e

(vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

10.9 Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

11. RIMBORSO

11.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento, alla Data di Scadenza (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

11.2 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

12. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

12.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

(i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune; o

(ii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o

(iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni soma ad esso dovuta (il "Rimborso Anticipato") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 13 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

12.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

13. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

13.1 Successivamente alla data del 31 agosto 2016 e per ciascun anno del Prestito, l'Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso, integrale o parziale delle Obbligazioni in circolazione nel corso dei periodi che saranno comunicati ai sensi del successivo articolo 21.2 ("**Periodi di Rimborso Anticipato**"), come di seguito indicato. Il rimborso anticipato avverrà:

(a) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2023 o 2024;

(b) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2025 o 2026;

(c) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano

rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2027 o 2028;

(d) ad un valore pari al 104% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2029 o 2030;

(e) ad un valore pari al 105% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2031 o 2032;

(f) ad un valore pari al 106% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2033 o 2034;

(g) ad un valore pari al 107% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2035 o 2036;

(h) ad un valore pari al 108% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2037 o 2038;

(i) ad un valore pari al 109% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2039 o 2040;

(j) ad un valore pari al 110% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2041 o 2042;

(k) ad un valore pari al 111% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2043 o 2044;

(l) ad un valore pari al 112% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2045 o 2046;

(m) ad un valore pari al 113% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2047 o 2048;

(n) ad un valore pari al 114% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso dell'esercizio 2049.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima dell'inizio del relativo Periodo di Rimborso Anticipato e con le eventuali altre modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile.

In caso di rimborso anticipato, l'Emittente procederà a corrispondere anche il rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate.

14. PAGAMENTI

14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

14.3 Nel caso in cui la data di pagamento e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

15. Rating dell'emittente

15.1 Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente né alle Obbligazioni.

16. Garanzie

16.1 Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

17. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

17.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell'Obbligazione.

17.2 Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.

17.3 Nel caso in cui la Data di Scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

18. Ammissione alla negoziazione

18.1 La Società si riserverà altresì la facoltà, qualora ne ricorressero i presupposti, di avanzare domanda di ammissione alle negoziazioni sul mercato EGM delle obbligazioni convertibili.

19. REGIME FISCALE

19.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

19.2 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

20.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Modena.

21. VARIE

21.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 21.2 che segue.

21.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnato a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

21.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Salvo quanto previsto al Paragrafo 6.2 per gli interessi.